(N. 59-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1953

Ratifica ed esecuzione dell'*Avenant* alla Convenzione generale fra l'Italia e la Francia in materia di assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e la Francia esiste la Convenzione generale sulle assicurazioni sociali conclusa il 31 marzo 1948 e ratificata dal nostro Parlamento nel luglio 1949 che ha lo scopo di coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale. È logico che ogni qualvolta la legislazione italiana e la legislazione francese subiscono delle modifiche di una certa importanza anche la Convenzione generale fra i due Paesi venga modificata per adattarla alla nuova situazione istituitasi in uno o in tutti e due i Paesi.

L'*Avenant* alla Convenzione che viene presentato per la ratifica si è reso necessario per essere stata modificata la legislazione italiana sulle assicurazioni sociali dalla legge del 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Detta legge ha soppresso l'assicurazione natalità menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, lettera *e*) della Convenzione e regolata nel capitolo 6 del Titolo II della Convenzione stessa. Per questo motivo l'articolo 1 del-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

l'*Avenant* sostituisce alla lettera *e*) « la legislazione sull'assicurazione per la natalità » con la « legislazione relativa alla protezione fisica ed economica delle lavoratrici madri per la parte concernente le cure e le prestazioni dell'assicurazione in caso di parto ». Le prestazioni corrispondenti a quelle conferite dalla legge italiana a tutela delle lavoratrici madri sono rappresentate per quanto concerne la Francia dalle prestazioni di maternità menzionate al n. 1 lettera *b*) dello stesso articolo 2 della Convenzione.

L'articolo 5 dell'*Avenant* sopprime il capitolo 6 del Titolo II della Convenzione; le disposizioni in esso contenute non sono state sostituite in quanto che alle prestazioni previste dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri sono applicabili le stesse disposizioni della legge francese relative alle prestazioni dell'assicurazioni malattie per i casi di maternità già contenute nell'articolo 6 della Convenzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 dell'*Avenant* modificano gli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione in quanto sopprimono, la clausola in essi contenuta, « ou justifient de celles exigées par la législation du Pays qu'ils ont quitté » in virtù della della quale i lavoratori immigrati potevano beneficiare delle prestazioni di malattia, tubercolosi, maternità e morte, del Paese di residenza qualora ne avessero acquisito il diritto nei Paesi di provenienza. Tale disposizione era evidentemente causa di sperequazioni rispetto ai lavoratori non immigrati. Infatti per essa i lavoratori di una stessa azienda potevano acquisire un diritto alle prestazioni in epoche diverse e con maggior vantaggio di quelli che avessero lavorato precedentemente in un altro Paese, nel caso che la legislazione di questo Paese d'origine fosse più favorevole. A tale inconveniente, notevole dal punto di vista psicologico, si aggiungevano le difficoltà di ordine amministrativo derivanti per ogni Paese dall'applicazione di una legislazione straniera e inoltre, in certi casi, (ad esempio per i casi di tubercolosi), poteva riuscire eccessivamente onerosa per gli Istituti italiani per la differenza dei requisiti minimi di assicurazione previsti dalle legislazioni italiana e francese.

Con la soppressione della clausola, il diritto alle prestazioni sarà acquisito dai lavoratori immigrati conformemente alla legislazione del Paese di lavoro, con il beneficio della totalizzazione dei periodi di assicurazione (o per la maternità di iscrizione) compiuti nel Paese di provenienza, secondo il principio della assimilazione degli Istituti assicuratori dei Paesi contraenti, principio che l'Italia ha costantemente affermato negli Accordi finora stipulati per una piena tutela dei propri lavoratori emigranti.

L'articolo 3 dell'*Avenant* contiene inoltre delle modifiche all'articolo 6 della Convenzione che riguardano il sistema di erogazione delle prestazioni di maternità alle lavoratrici che partoriscono in Paese diverso da quello in cui è avvenuto il concepimento. Al riguardo viene disposto che le prestazioni in natura sono pagate dall'assicurazione del Paese in cui avviene il parto secondo la propria legislazione, ma sono rimborsate dall'Istituto assicuratore del Paese in cui è avvenuto il concepimento nei limiti dell'importo che avrebbe comportato la legislazione di questo Paese.

Le prestazioni in denaro sono regolate direttamente dall'Istituto assicuratore del Paese d'origine secondo la propria legislazione.

L'articolo 6 dell'*Avenant* modifica il paragrafo 6 dell'articolo 36 della Convenzione sopprimendone il secondo comma, il quale negava il beneficio della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione ai casi in cui il diritto alle prestazioni fosse maturato prima dell'entrata in vigore della Convenzione stessa. La soppressione di questa clausola concede ai lavoratori che si trovano in tali condizioni il diritto di beneficiare di una revisione dei loro diritti in armonia con le disposizioni della Convenzione.

Poichè da quanto sopradetto emerge chiaramente che l'*Avenant* viene a semplificare l'erogazione delle prestazioni ed a favorire gli Italiani emigrati in Francia la Commissione, confortata anche dal parere favorevole della 10ª Commissione (lavoro, previdenza sociale ed emigrazione) invita il Senato ad autorizzare la ratifica.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'*Avenant* alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia, firmato il 31 marzo 1948 tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'*Avenant* suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.